

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>	
	Consiglio	
2000/C 206/01	Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione dell'unità Eurojust	1
2000/C 206/02	Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio in merito all'istituzione provvisoria dell'Accademia europea di polizia (AEP)	3

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

CONSIGLIO

Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'istituzione dell'unità Eurojust

(2000/C 206/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo riunito a Tampere, quest'ultimo ha convenuto che per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera dovrà essere istituita un'unità (Eurojust) composta di procuratori, giudici o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico,

DECIDE:

Articolo 1

Gli Stati membri distaccano a [...] uno o più giudici, procuratori o funzionari di polizia (nel seguito: funzionari di collegamento). Detti funzionari di collegamento costituiscono l'unità «Eurojust».

Articolo 2

1. L'Eurojust ha il compito di fornire assistenza nelle indagini giudiziarie relative a reati gravi la cui repressione può richiedere il ricorso all'assistenza giudiziaria, come pure a reati ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea.

2. I funzionari di collegamento presso l'Eurojust hanno i seguenti compiti:

- a) fornire alle autorità inquirenti di altri Stati membri, nonché alla Commissione delle Comunità europee e all'Europol, informazioni sul pertinente diritto sostanziale e processuale dello Stato da cui sono stati distaccati, ovvero indicare un organismo competente per fornire tali informazioni;
- b) conformemente al diritto interno dello Stato inviante, fornire alle autorità giudiziarie e ad altre autorità competenti per le indagini penali, nonché alla Commissione e all'Europol, informazioni sullo stato di indagini giudiziarie e su condanne penali, ovvero stabilire contatti con gli organismi investigativi del rispettivo Stato inviante;
- c) prestare assistenza per il coordinamento e lo svolgimento di indagini comuni nei casi in cui in due o più Stati membri vengano condotte indagini su reati connessi;
- d) fornire, su richiesta, consulenza giuridica a sostegno delle attività di analisi dell'Europol;
- e) nell'ambito di futuri negoziati relativi all'estensione delle competenze dell'Europol, emettere, su richiesta, pareri ai fini di un sostegno all'Europol in materia giudiziaria;
- f) scambiare esperienze sui punti deboli della lotta transfrontaliera contro la criminalità e della lotta contro i reati ai danni degli interessi finanziari dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 206 del 19.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C ...

Articolo 3

I magistrati di collegamento ai sensi dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, e i punti di contatto ai sensi dell'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea ⁽²⁾, sono coinvolti nell'espletamento dei compiti dell'Eurojust. L'Eurojust presta loro assistenza nell'esercizio delle loro attività.

Articolo 4

La Commissione e l'Europol sono invitati a distaccare funzionari di collegamento presso l'Eurojust.

Articolo 5

1. L'Eurojust assume la responsabilità della documentazione relativa agli strumenti giuridici vigenti pubblicata congiuntamente dalla Rete giudiziaria europea e dal Segretariato generale del Consiglio, aggiornandola continuamente e completandola con informazioni sul trattamento di casi problematici nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e su disposizioni procedurali specifiche degli Stati membri.

2. L'Eurojust assicura, nella misura del possibile, la traduzione nelle lingue ufficiali degli altri Stati membri.

3. Alle informazioni contenute nella raccolta possono accedere non solo gli organismi investigativi degli Stati membri, la Commissione e l'Europol, ma anche terzi.

Fatto a ...

Articolo 6

1. Al fine di approfondire la cooperazione, gli Stati membri mettono in rete i rispettivi registri dei procedimenti e casellari giudiziari nazionali, in modo che le richieste possano essere trasmesse agli organismi responsabili dei registri e casellari nazionali tramite l'Eurojust, fatte salve le disposizioni legislative sulla comunicazione di informazioni applicabili al registro o casellario di volta in volta interessato.

2. L'Eurojust assiste gli Stati membri nell'esaminare l'opportunità di istituire un registro centrale europeo dei procedimenti.

Articolo 7

1. L'Eurojust può scambiare esperienze con altri organismi, in particolare con organizzazioni internazionali, al fine di assolvere i suoi compiti.

2. Il Consiglio può concludere accordi con Stati terzi sulla cooperazione tra l'Eurojust e le loro autorità inquirenti e in particolare sul distacco di funzionari di collegamento associati.

Articolo 8

Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione interpreti, traduttori e personale ausiliario nonché i mezzi materiali necessari per l'espletamento dei compiti. Il Segretariato generale è responsabile, in particolare, dell'istituzione di un sistema informatizzato di raccolta delle informazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Per il Consiglio

Il Presidente

...

⁽¹⁾ GUL 105 del 27.4.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 191 del 7.7.1998, pag. 4.

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio in merito all'istituzione provvisoria dell'Accademia europea di polizia (AEP)

(2000/C 206/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione di Tampere del 15-16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha convenuto che dovrebbe essere istituita un'Accademia europea di polizia per la formazione degli alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere ha convenuto che tale Accademia europea di polizia dovrebbe essere avviata come una rete degli istituti di formazione nazionali esistenti, senza che ciò precluda la possibilità di creare un'istituzione permanente in una fase successiva.
- (3) Esistono già organizzazioni ed organismi a livello nazionale, europeo ed internazionale che operano nel settore della formazione delle forze di polizia, con cui l'Accademia europea di polizia dovrebbe poter collaborare nell'espletamento dei suoi compiti.
- (4) È auspicabile sviluppare in tempi brevi relazioni tra l'Accademia europea di polizia e gli istituti nazionali di formazione dell'Islanda, della Norvegia e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, affinché le attività dell'Accademia siano loro accessibili.
- (5) L'Unione europea è da tempo attiva in questo campo, in particolare mediante l'addizione e l'attuazione di programmi nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, quali il programma OISIN⁽³⁾ e del programma Falcone⁽⁴⁾.

(6) L'Accademia europea di polizia dovrebbe progressivamente svolgere i suoi compiti tenendo presenti gli obiettivi fissati annualmente nei programmi di lavoro, nonché le risorse disponibili.

(7) La presente decisione dovrebbe essere riveduta dopo un primo triennio per decidere di un eventuale ampliamento dei compiti dell'Accademia europea di polizia, nonché eventuali modifiche riguardanti la sua struttura istituzionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

OBIETTIVI E MISSIONE

Articolo 1

1. L'Accademia europea di polizia (in appresso «l'Accademia») ha lo scopo di contribuire alla formazione degli alti responsabili dei servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri, sostenendo e sviluppando un approccio europeo dei problemi principali che tali Stati incontrano nel campo della lotta contro la criminalità e della protezione della sicurezza interna, con i seguenti obiettivi:

- a) approfondire la reciproca conoscenza dei sistemi e strutture nazionali di polizia degli Stati membri;
- b) rafforzare la conoscenza degli strumenti internazionali, in particolare a livello dell'Unione europea, nel settore della cooperazione riguardante la lotta contro la criminalità;
- c) ottimizzare la cooperazione ed il coordinamento tra l'Accademia e gli altri istituti di formazione delle forze di polizia a carattere multinazionale esistenti in Europa per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia in Europa.

2. L'Accademia sarà accessibile anche agli alti responsabili dei servizi incaricati dell'applicazione della legge dell'Islanda e della Norvegia, nonché dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea. L'accesso sarà aperto anche ai funzionari delle istituzioni europee e di altri organi dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 206 del 19.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU C ...

⁽³⁾ GU L 7 del 10.1.1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8.

Articolo 2

Per realizzare tali obiettivi, l'Accademia potrà svolgere, in particolare, le seguenti azioni:

- a) assicurare sessioni annuali di formazione degli alti funzionari delle forze di polizia nazionali per quanto riguarda la cooperazione di polizia tra Stati membri, sulla base di un programma di studi armonizzato;
- b) elaborare programmi di studi armonizzati per la formazione dei funzionari di polizia di livello intermedio e di quelli che operano sul campo per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia in Europa, nonché contribuire alla definizione di programmi adeguati di formazione avanzata;
- c) offrire una formazione specializzata di alto livello a funzionari di polizia che svolgono un ruolo importante nella lotta contro la criminalità organizzata;
- d) elaborare ed effettuare la formazione dei formatori;
- e) diffondere le migliori prassi ed i risultati della ricerca;
- f) sviluppare e offrire una formazione in merito alla risposta collettiva non militare degli Stati membri a situazioni di crisi nei paesi terzi;
- g) sviluppare e offrire una formazione per le autorità di polizia dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, compresa la formazione e la consultazione dei più importanti funzionari di polizia;
- h) agevolare i pertinenti scambi e distacchi di personale nel contesto della formazione;
- i) sviluppare un «Accademia europea elettronica di polizia (eAEP)» che funga da supporto all'Accademia nell'espletamento dei suoi compiti;
- j) sviluppare le appropriate conoscenze linguistiche dei funzionari di polizia negli Stati membri.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA*Articolo 3*

Fatti salvi i futuri sviluppi di cui all'articolo 10, l'Accademia è costituita come una rete, riunendo le unità nazionali e i rappresentanti degli istituti nazionali di formazione degli alti funzionari dei servizi di polizia degli Stati membri di cui all'articolo 6.

Articolo 4

Il consiglio di amministrazione dell'Accademia è formato dai direttori degli istituti nazionali. Quando vari direttori provengono da un unico Stato membro, essi costituiscono una delegazione. In seno al consiglio di amministrazione ogni delegazione dispone di un voto. Rappresentanti del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea sono invitati ad assistere alle riunioni senza disporre di diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore di un istituto nazionale dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Esso fissa il proprio regolamento interno con l'accordo delle delegazioni. Il regolamento prevede la creazione di un Ufficio incaricato di preparare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e di controllare la gestione del Segretariato di cui all'articolo 7.

Articolo 5

Su proposta del suo ufficio, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno un programma annuale di azioni nei settori stabiliti al titolo I. Esso adotta altresì, ove appropriato, altri programmi e iniziative.

Il consiglio di amministrazione adotta altresì ogni anno una relazione sulle attività dell'anno precedente, trasmessa per informazione al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo.

Le decisioni del consiglio di amministrazione di cui al presente articolo sono adottate a maggioranza semplice delle delegazioni.

Articolo 6

Ogni Stato membro stabilisce unità specifiche in seno alle proprie scuole di polizia, che costituiscono l'«Accademia europea di polizia — sezione ... (Stato membro)», oppure nomina i rappresentanti nazionali dell'Accademia. L'insieme delle unità nazionali e dei rappresentanti nazionali forma l'Accademia. Il loro compito consiste nell'attuare i programmi e le iniziative decisi dal consiglio di amministrazione. Le unità e i rappresentanti nazionali cooperano strettamente per il raggiungimento di tali obiettivi.

Articolo 7

Il consiglio di amministrazione istituisce un segretariato permanente per assistere l'Accademia nelle mansioni amministrative necessarie al suo funzionamento e all'attuazione dei programmi annuali. Il segretariato avrà sede presso una delle scuole nazionali di polizia, stabilita con decisione del consiglio che delibera con l'accordo delle delegazioni.

Tutte le altre decisioni del consiglio di amministrazione riguardanti il segretariato sono prese a maggioranza semplice delle delegazioni.

Il segretariato è diretto da un segretario nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni.

Articolo 8

1. Le spese per la realizzazione delle azioni iscritte nel programma annuale adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 5, ed i costi amministrativi dell'Accademia, sono congiuntamente a carico degli Stati membri. Il contributo annuo di ciascuno Stato membro è fissato in funzione del prodotto nazionale lordo (PNL) dello Stato membro, secondo il criterio utilizzato per determinare l'elemento PNL delle risorse proprie destinate al finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea. Ogni anno, il PNL dell'anno precedente costituisce la base di riferimento utilizzata per ciascuno Stato membro.

2. Il bilancio dell'Accademia è gestito dal segretariato, in base ad un regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione che delibera con l'accordo delle delegazioni.

Sono a carico del bilancio dell'Accademia le spese riguardanti:

- la preparazione dei corsi;
- le retribuzioni dei formatori esterni;
- le spese di viaggio dei membri delle delegazioni presso il consiglio di amministrazione, nonché dei membri del suo ufficio;
- le spese di viaggio dei partecipanti ai corsi provenienti da paesi diversi dallo Stato membro in cui si svolgono tali corsi;
- il funzionamento generale del segretariato, eccettuate le retribuzioni del personale;

Fatto a ...

- lo sviluppo di un'Accademia europea elettronica di polizia;
- i costi risultanti da qualsiasi altra iniziativa adottata dal Consiglio di amministrazione;
- ecc.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 9

L'Accademia è aperta alla cooperazione con gli istituti nazionali di formazione delle forze di polizia di Stati non membri dell'Unione europea. Essa stringerà in particolare relazioni con gli istituti nazionali dell'Islanda e della Norvegia nonché dei candidati all'adesione all'Unione europea.

L'Accademia coopererà altresì con gli organismi pertinenti nel campo della formazione a livello europeo, come l'Accademia di polizia dei Paesi baltici, e l'Accademia di polizia dell'Europa centrale (MEPA).

Articolo 10

Al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Consiglio una relazione contenente raccomandazioni sull'evoluzione auspicata dell'Accademia, in particolare sul piano istituzionale.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...